

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente CORASANITI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1794) Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
BRICCARELLO (<i>Misto</i>), relatore alla Commissione	7, 8, 11 e <i>passim</i>
CASADEI MONTI (<i>Progr. Feder.</i>).....	5, 6, 7
FIEROTTI (<i>Forza Italia</i>).....	10, 11
FISICHELLA (<i>AN</i>)	6, 7, 8
FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali .	3, 4, 5 e <i>passim</i>
SPERONI (<i>Lega Nord</i>)	6
VILLONE (<i>Progr. Feder.</i>).....	8, 10, 12

I lavori hanno inizio alle ore 18,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1794) Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1794.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Ricordo che in quell'occasione i nostri lavori si conclusero con l'accantonamento dell'emendamento 1.0.1 del Governo, di cui il ministro Frattini si era riservato di presentare una nuova formulazione. Il testo ora pervenutoci dal Governo è il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis. Fatta salva la determinazione con legge delle attribuzioni e delle competenze dei Ministeri, l'organizzazione e la disciplina dei loro uffici sono dettate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministero competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica e con il Ministero del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa e istituzione di uffici del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione, prevedendo in particolare l'Ufficio giuridico e degli affari istituzionali, l'Ufficio legislativo, la Segreteria particolare, l'Ufficio stampa e la figura dell'addetto stampa, scelto tra soggetti iscritti all'ordine professionale; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture di servizio e strutture operative, e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità; c) istituzione di servizi per il controllo interno e previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari, elaborando a tal fine un'apposita relazione tecnica; e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la ripartizione dei compiti all'interno delle unità dirigenziali.

2. I regolamenti di cui al comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i

soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino all'emanazione dei decreti presidenziali di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana direttive volte ad assicurare l'omogenea attuazione dei principi di organizzazione delle strutture ministeriali in relazione alle peculiarità funzionali delle medesime. In sede di prima applicazione, la direttiva è emanata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

1.0.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 risponde, ad avviso del Governo, alle preoccupazioni della Commissione perchè permette che è la legge a determinare attribuzioni e competenze, mentre la regolamentazione delegata riguarda l'organizzazione e la disciplina degli uffici. È la preoccupazione che aveva avanzato in particolare il senatore Villone; questa riformulazione precisa, ancora una volta, il limite tra legge e regolamento. Inoltre, per eliminare il rischio e il dubbio anche remoto che questa operazione comporti un aggravio di spesa, propongo che al primo periodo del proposto comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo le parole: «e la disciplina dei loro uffici sono dettate» siano aggiunte le altre: «senza oneri finanziari aggiuntivi nè ulteriori assunzioni di personale».

La parola «dettate» sarebbe poi meglio sostituirla con la parola «determinate».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal Governo che, nella nuova formulazione, così risulta:

«Art. 1-bis.

All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Fatta salva la determinazione con legge delle attribuzioni e delle competenze dei Ministeri, l'organizzazione e la disciplina dei loro uffici sono determinate, senza oneri finanziari aggiuntivi nè ulteriori assunzioni di personale, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministero competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica e con il Ministero del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa e istituzione di uffici del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione, prevedendo in particolare l'Ufficio giuridico e degli affari istituzionali, l'Ufficio legislativo, la Segreteria particolare, l'Ufficio stampa e

la figura dell'addetto stampa, scelto tra soggetti iscritti all'ordine professionale; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture di servizio e strutture operative, e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità; c) istituzione di servizi per il controllo interno e previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari, elaborando a tal fine un'apposita relazione tecnica; e) previsione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare per la ripartizione dei compiti all'interno delle unità dirigenziali.

2. I regolamenti di cui al comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino all'emanazione dei decreti presidenziali di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana direttive volte ad assicurare l'omogenea attuazione dei principi di organizzazione delle strutture ministeriali in relazione alle peculiarità funzionali delle medesime. In sede di prima applicazione, la direttiva è emanata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1.0.1 (Nuova formulazione)

IL GOVERNO

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.2:

«Art. 1-ter.

1. Il Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, individuando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare, i procedimenti oggetto della normativa e determinando per quali dei detti procedimenti trovi applicazione, se del caso, il disposto degli articoli 11, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

1.0.2

IL GOVERNO

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, questa è una norma che cambia la logica della semplificazione e la rende appuntamento programmatico annuale. In altri termini, così come si è fatto con la legge comunitaria, noi ogni anno diremo dove semplificare, altrimenti il tutto sarà rimesso alla buona volontà del ministro *pro tempore* e questo secondo me è sba-

gliato. Ogni anno, dunque, si dovrà dire quali sono le procedure complicate che richiedono un intervento e così diventerà un appuntamento annuale che svincoliamo dall'iniziativa del singolo Ministro.

PRESIDENTE. Vorrei un chiarimento al riguardo. Il Governo è obbligato a presentare questo disegno di legge?

FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. Sì, come avviene per la legge comunitaria, il Governo è tenuto a presentare un disegno di legge in cui si dice che per quel certo anno è prioritario semplificare determinati settori.

PRESIDENTE. E se non ritiene di doverlo fare?

FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. Non lo fa, ma se ne assume la grave responsabilità politica.

PRESIDENTE. Dire «il Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi» configura una sorta di vincolo positivo all'iniziativa legislativa del Governo.

FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. Certo, qualunque parlamentare può presentare ogni anno un disegno di legge sulla semplificazione; noi qui vogliamo dire che è un appuntamento annuale importante per il Governo. L'esempio - ripeto - è quello della legge comunitaria; è chiaro che tutti possono presentare disegni di legge di recepimento di una direttiva, ma comunque è un impegno che il Governo ritiene di assumersi, autolimitandosi.

PRESIDENTE. Lo ritiene questo Governo, però approvando l'emendamento da lei presentato, impegneremmo anche altri governi.

FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. Questo Governo ritiene di impegnare l'Esecutivo ad un appuntamento annuale con la semplificazione, questa perlomeno e la proposta che avanzo, poi può essere anche respinta.

CASADEI MONTI. Il problema è solo quello di verificare il contenuto normativo dell'emendamento in questione, al di là degli aspetti programmatici che, di per sè, sono lodevoli. Ora, qual è il contenuto normativo di questo emendamento? È un obbligo che la legge fa al Governo, cioè in un certo qual modo vincola il potere di iniziativa legislativa.

FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. Come avviene nel caso della legge comunitaria o della legge finanziaria; ovviamente poi non è che perda il potere di provvedere chiunque altro ne abbia la possibilità.

PRESIDENTE. Qui la delegificazione di norme concernenti il procedimento amministrativo è una scelta, è solo una scelta e si presuppone che ci siano norme che meritano di essere sottoposte a questo procedimento di semplificazione. Voglio obiettare che, di norma, le leggi a cadenza annuale rispondono direttamente o indirettamente a obblighi comunitari e costituzionali.

FISICHELLA. Allora è un altro discorso perchè si prevede una periodicità annuale dello strumento normativo previsto dall'emendamento; questo pregiudica valutazioni demandate alle scelte di politica legislativa di ciascun Governo. Perchè?

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. La legge non nega questo. Vuole solo, anno per anno, rendere una programmazione della semplificazione. Faccio un esempio. Questo provvedimento ha 120 procedure da semplificare; io le ho raccolte, ma non sta scritto da nessuna parte che ci sia un obiettivo annuale. Il significato è quello di rendere programmatico l'impegno del Governo a semplificare. Ovviamente, se in corso d'anno sorge una necessità, è chiaro che il Governo presenta un autonomo disegno di legge.

SPERONI. Questa manovra possiamo chiamarla eventuale, nel senso che addirittura potrebbe verificarsi il caso che in un certo anno un certo Governo individua proprio tutti i provvedimenti, dopodichè il problema è risolto. C'è stata l'obiezione riguardo agli obblighi comunitari. Ma non si può escludere che il Parlamento europeo in un certo anno non faccia niente; vorrà dire che il Governo in quel caso non presenterà la legge comunitaria per mancanza di elementi. Quindi tale obiezione non giustifica un giudizio negativo sull'emendamento.

Per quanto riguarda la periodicità annuale, ci sono tante cose che sono annuali, indipendentemente dal fatto che i 365 giorni siano la cadenza giusta. Lo ha già detto il Ministro e si può anche fare qualcosa di intervallato; questo emendamento vuole impegnare sommariamente il Governo, al di là di fatti specifici e contingenti, a presentare un qualcosa, e risponde al Parlamento se non lo fa. Così come il Governo potrebbe cavarsela dicendo che non è stato individuato nessun aspetto su cui intervenire o potrebbe presentare un disegno di legge abrogativo di una certa norma. Secondo me, invece, va accolto l'impegno del Governo a presentare annualmente un disegno di legge in vista di una semplificazione legislativa, visto che in Italia abbiamo dieci volte più leggi che Francia e Germania messe insieme.

CASADEI MONTI. Mi sembra che questo problema venga enfatizzato dal fatto che si prevede che il Governo presenti al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme. In realtà lo scopo di questo intervento annuale non è tanto e soprattutto la delegificazione, quanto la semplificazione. Allora dobbiamo dire che l'appuntamento annuale proposto dall'emendamento è relativo alla revisione annuale dei procedimenti amministrativi nella finalità della loro semplificazione, perchè sappiamo che i procedimenti amministrativi sono una realtà in

continua proliferazione, anche e soprattutto a prescindere dalla loro fonte legislativa, perchè c'è una fonte regolamentare. È lo stesso potere organizzatorio della pubblica amministrazione a determinare la proliferazione e l'eccesso di normazione secondaria. Se l'oggetto viene meglio specificato, nel senso che l'appuntamento annuale ha per finalità la semplificazione, il problema del rapporto con la legge viene fortemente ridimensionato. Per questo ritengo preferibile formulare la disposizione senza un riferimento specifico alla delegificazione.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Accolgo l'impostazione esposta dal senatore Casadei Monti per una riformulazione dell'emendamento 1.0.2.

PRESIDENTE. L'iniziativa legislativa è una potestà che non si può limitare nè positivamente nè negativamente.

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. La lettura che il Governo ha cercato di dare è quella di una norma che individui un disegno di legge a contenuto predeterminato. Si dice solo che ogni anno c'è questo appuntamento.

PRESIDENTE. Ad un certo punto, se il Governo ritiene che non sia un vincolo giuridico, il vincolo giuridico potrebbe essere costituito dalla data della presentazione del disegno di legge, nel senso che, se il Governo vuol presentare il disegno di legge a carattere generale, lo può presentare quando crede.

CASADEI MONTI. A me pare che il paragone con la legge comunitaria non tenga, mentre mi pare che quello con la legge finanziaria abbia una maggiore pregnanza. Se ben ricordo, infatti, l'obbligo annuale della finanziaria non scaturisce da una legge costituzionale, ma ordinaria, seppure con un vincolo.

PRESIDENTE. Ma la legge finanziaria ha un contenuto di rilevanza molto più elevato.

CASADEI MONTI. Il problema però è identico.

PRESIDENTE. Con la legge n. 468 del 1978 si determinò un sistema, qui non abbiamo alcun sistema, abbiamo un indirizzo.

FISICHELLA. L'agenda del Governo è già sovraccarica, non mi pare opportuno aggiungere altri impegni.

PRESIDENTE. Se lo convertiamo in un qualcosa di programmatico che va presentato entro un certo termine, va bene.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. L'architettura di questo insieme deve essere un discorso di norme di indirizzo. Pertanto se an-

che questa è così configurabile, se non lede norme costituzionali, codificandole come una norma di indirizzo noi potremmo offrire finalmente al cittadino una serie di provvedimenti per cui rendiamo lo Stato molto più a misura d'uomo, cioè rendiamo l'iter della pubblica amministrazione comprensibile e accessibile a tutti. A questo punto, invitiamo anche il Governo a mantenere un tale indirizzo, assumendosi un impegno di programmazione. Pertanto, poichè quelle che abbiamo cercato di dare finora sono norme di indirizzo, in quest'ottica l'emendamento potrebbe essere salvato.

PRESIDENTE. Ho espresso il dubbio che una norma del genere possa essere oggetto di una interpretazione normativa che vincoli il Governo a presentare il suddetto disegno di legge.

VILLONE. Non credo che la disposizione abbia alcun contenuto normativo; dico, anzi, che il suo contenuto normativo è esattamente pari a zero.

PRESIDENTE. Se riteniamo che non sia vincolante, allora sono d'accordo.

FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. Anch'io l'interpreto in questo modo e in questo modo l'ho costruita; è solo dare il segno di un impegno programmatico annuale.

VILLONE. Io credo che sarebbe molto più impegnativo per il Governo un ordine del giorno di analogo tenore votato dalla Commissione. La promessa governativa non è un impegno politico.

BRICCARELLO, relatore alla Commissione. Io lo lascerei così come è perchè le norme di indirizzo non sono inutili.

VILLONE. Ma questa non è una norma di indirizzo, perchè una norma di indirizzo esiste nel momento in cui si fornisce al Governo un criterio per esercitare una facoltà o un potere che l'Esecutivo è chiamato sicuramente ad esercitare, mentre in questo caso si tratta di un esercizio puramente facoltativo. Comunque dichiaro di astenermi dalla votazione.

FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. Però il Governo si assume una responsabilità politica nel momento in cui non dovesse attuarla.

FISICHELLA. Preannuncio la mia astensione sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal Governo, che, nel nuovo testo, risulta così formulato:

«Art. 1-ter.

1. Il Governo, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la semplificazione di procedimenti amministrativi, individuando i criteri per l'esercizio della relativa potestà regolamentare, i procedimenti oggetto della normativa e determinando per quali dei detti procedimenti trovi applicazione, se del caso, il disposto degli articoli 11, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

1.0.2 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.3:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione delle competenze e dei procedimenti amministrativi in tema di impianti ed attività produttive)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la riorganizzazione delle attività produttive il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto la ridefinizione delle competenze, la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive ed in particolare di quelli preordinati alla realizzazione e ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti, nonché all'avvio ed esercizio degli impianti medesimi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si dovrà conformare ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) dare specifica applicazione ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di procedimenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riguardo alla sostituzione di procedimenti o di atti per procedimenti con autocertificazioni e comunicazioni degli interessati;

2) accorpate tutti i procedimenti preordinati o comunque connessi alla realizzazione o alla ristrutturazione ed ampliamento di impianti produttivi secondo tipologie unitarie di atti riguardanti i diversi ambiti oggettivi dell'urbanistica, del paesaggio e dell'ambiente, dell'igiene e salute e della sicurezza;

3) ridurre e semplificare i procedimenti inerenti a ciascun ambito oggettivo, affidandone la responsabilità a organi ed uffici di natura esclusivamente tecnica ed in particolare prevedendo che le funzioni in materia sanitaria, paesistico-ambientale e di sicurezza degli impianti spettino alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano e siano esercitate, per ogni ambito oggettivo, da un solo ufficio, all'uopo costituito o riorganizzato, anche in deroga alle vigenti norme, con atti normativi o amministrativi della regione o della provincia, il quale dovrà, utilizzando la conferenza dei servizi dotata dei necessari poteri, completare le istruttorie tecnico-amministrative entro centoventi giorni, assicurando al contempo il diritto di audizione e di contraddittorio scritto e orale al presentatore del progetto.

1.0.3

FIEROTTI, D'ALI

FIEROTTI. L'emendamento si illustra da sè; d'altra parte, nell'elenco allegato già vi sono alcune procedure che riguardano gli aspetti delle attività produttive, quindi si tratta di dare una delega ancora più ampia al Governo di intervenire nel settore, che è tra i più interessanti e che riguarda la quasi totalità dei cittadini.

VILLONE. Però, senatore Fierotti, se abbiamo un oggetto da aggiungere, credo convenga aggiungerlo nell'apposito elenco.

PRESIDENTE. Sorgono però dubbi sull'ammissibilità di una delega conferita in sede deliberante; l'articolo 72 del nostro Regolamento è chiaro in proposito.

FIEROTTI. Stanti i rilievi mossi, trasformo il mio emendamento nel seguente ordine del giorno:

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1794, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi,

impegna il Governo:

a promuovere lo sviluppo e la riorganizzazione delle attività produttive, adottando provvedimenti diretti a realizzare la ridefinizione delle competenze in materia, la semplificazione e razionalizzazione dei relativi procedimenti amministrativi in particolare di quelli preordinati alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla riconversione degli impianti, nonché all'avvio ed esercizio degli impianti medesimi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) dare specifica applicazione ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di procedimenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riguardo alla sostituzione di procedimenti o di atti per procedimenti con autocertificazioni e comunicazioni degli interessati;

2) accorpate tutti i procedimenti preordinati o comunque connessi alla realizzazione o alla ristrutturazione ed ampliamento di im-

pianti produttivi secondo tipologie unitarie di atti riguardanti i diversi ambiti oggettivi dell'urbanistica, del paesaggio e dell'ambiente, dell'igiene e salute e della sicurezza;

3) ridurre e semplificare i procedimenti inerenti a ciascun ambito oggettivo, affidandone la responsabilità a organi ed uffici di natura esclusivamente tecnica ed in particolare prevedendo che le funzioni in materia sanitaria, paesistico-ambientale e di sicurezza degli impianti spettino alle regioni o alle province autonome di Trento e Bolzano e siano esercitate, per ogni ambito oggettivo, da un solo ufficio, all'uopo costituito o riorganizzato, anche in deroga alle vigenti norme, con atti normativi o amministrativi della regione o della provincia, il quale dovrà, utilizzando la conferenza dei servizi dotata dei necessari poteri, completare le istruttorie tecnico-amministrative entro centoventi giorni, assicurando al contempo il diritto di audizione e di contraddittorio scritto e orale al presentatore del progetto».

1/1794/1/1ª

FIEROTTI

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo accoglie tale ordine del giorno.

FIEROTTI. Chiedo che venga comunque messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 1/1794/1/1ª, presentato dal senatore Fierotti.

È approvato.

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Essendo stato respinto poc'anzi l'emendamento 1.0.2, presento il seguente ordine del giorno:

«La Commissione affari costituzionali del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1794, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi, presentando altresì, entro il 31 dicembre di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, individuando i procedimenti oggetto della normativa e determinando per quali di essi trovi applicazione, se del caso, il disposto degli articoli 11, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni».

1/1794/2/1ª

IL RELATORE

FRATTINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Briccarello, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE, Metto ai voti l'ordine del giorno 1/1794/2/1^a, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.4:

Art. 1-*bis*.

(Compiti della Scuola centrale tributaria)

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto -legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorzarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

1.0.4

IL RELATORE

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.0.4 è semplicemente la risultanza della discussione svoltasi poc'anzi sull'importanza dei compiti della Scuola centrale tributaria, compiti intesi a combattere l'evasione e la corruzione. Io ho già invitato il Governo ad attivarsi in sede di delegificazione votando contro l'articolo 8, in quanto ravvisavo in esso una contraddizione con il procedimento di delegificazione. Avendo questo strumento normativo in discussione, io e il mio Gruppo abbiamo ritenuto più opportuno risolvere la questione in questa sede in rapporto al testo che abbiamo in esame.

Per tali motivi ho presentato, come relatore, l'emendamento 1.0.4 su cui chiedo il consenso del Governo perchè ritengo che la norma abbia pieno titolo per essere approvata.

VILLONE. Invito il relatore a ritirare l'emendamento, in quanto non mi sembra opportuno allo stato della nostra discussione.

1^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (25 luglio 1995)

BRICCARELLO, *relatore alla Commissione*. Accetto l'invito del senatore Villone e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

